



Trieste
Airport
Friuli Venezia
Giulia

AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.

**CONDIZIONI GENERALI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

[MOD. CGPub 01/2017]

DEFINIZIONI

Società: Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. a socio unico con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), Via Aquileia n. 46, iscritta al Registro delle Imprese di Gorizia - Codice fiscale e Partita IVA N. 00520800319.

Richiedente: Il soggetto che richiede l'utilizzo dell'impianto pubblicitario.

congiuntamente anche definite "le Parti" ovvero, singolarmente, "la Parte

Art. 1) - PREMESSE

La Società gestisce le aerostazioni passeggeri, merci e relative pertinenze dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, in base alla Convenzione N. 31, sottoscritta con E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) in data 31/05/2007, approvata con Decreto N. 128/T del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 23/11/2007. La Società ha il diritto di definire ed attuare le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito (ex comma 5 art. 2 Convenzione ENAC n. 31) La Società nello svolgere le proprie attività, anche tramite terzi, si ispira al principio di garantire ai propri clienti (passeggeri - compagnie - etc.) il più alto livello di qualità delle prestazioni quale si riscontra negli ambiti aeroportuali internazionali di maggior prestigio. Tale principio è elemento sostanziale del contratto ed il Richiedente lo condivide e lo fa proprio, consapevole che azioni contrarie a tale principio ledono l'immagine ed il buon nome della Società e che questa, in conseguenza, si riserva la più ampia facoltà di tutela. Il Richiedente dovrà attenersi, nello svolgimento della propria attività, a tutte le disposizioni emanate dall' E.N.A.C. e dalle altre Autorità competenti, nonché dalla stessa Società.

Le premesse assertive fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) - CORRISPETTIVI E SERVIZI VARI

I corrispettivi pattuiti nel contratto per l'utilizzo di impianti pubblicitari all'interno del sedime aeroportuale di Ronchi dei Legionari – TRIESTE AIRPORT sono stati definiti in modo da ricomprendere gli oneri relativi alla manutenzione degli impianti pubblicitari che sarà assicurata

nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e secondo gli standard della Società. Servizi facoltativi, compatibilmente con le esigenze aeroportuali e subordinatamente alla valutazione della loro opportunità da parte della Società, potranno essere offerti a condizioni da determinarsi di comune accordo.

Art. 3) - MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti inerenti al contratto dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con indicazione della valuta fissa per il beneficiario sul c/c indicato dalla Società, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 4) - RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi pattuiti, la Società, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Richiedente gli interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002.

Art. 5) - GARANZIA

A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti con il contratto, il Richiedente s'impegna a fornire, entro la data di decorrenza dello stesso - pena la risoluzione di diritto - fidejussione bancaria o assicurativa o, a scelta del Richiedente, un deposito cauzionale infruttifero a favore della Società per un importo pari a tre mensilità maggiorato dell'I.V.A.. La fidejussione dovrà avere una durata estesa a 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del contratto ed inoltre dovrà espressamente contenere le clausole della rinuncia al beneficio della preventiva escussione (ex art. 1944 c.c.) e della piena operatività della garanzia, entro 15 giorni, a semplice richiesta della Società, indipendentemente da eventuali contestazioni di ogni genere connesse al contratto. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di eventuale escussione, anche parziale, della garanzia, il Richiedente dovrà provvedere al reintegro della stessa. La validità della garanzia è condizione essenziale perché il contratto acquisti e mantenga nel tempo la sua efficacia. In caso contrario il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 6) – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Il Richiedente, con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara di accettare le norme contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, 62.ma edizione, emanato

dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (I.A.P.) con sede in Milano, Via Larga n. 15, nonché i Regolamenti autodisciplinari e le decisioni assunte dal Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione e le ingiunzioni del Comitato di Controllo divenute definitive. Il Richiedente dovrà far pervenire, preventivamente all'esposizione al pubblico all'interno del sedime aeroportuale, la bozza del layout contenente il messaggio pubblicitario, e sue eventuali modificazioni, per l'approvazione da parte della Società. La Società dovrà comunicare il proprio consenso entro dieci giorni lavorativi, decorsi i quali, in assenza di diniego o di ulteriore richiesta di modifica, si intenderà effettivo. Qualora la Società non approvi la proposta del messaggio pubblicitario presentata dal Richiedente, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..

Art. 7) - DIVIETI

Senza il preventivo consenso scritto della Società è tassativamente vietato, pena la risoluzione di diritto del contratto e salvo il risarcimento dei danni che da tale comportamento derivi alla Società:

- 1) l'esecuzione di allestimenti difformi al progetto già approvato dalla Società;
- 2) la cessione totale o parziale del contratto, anche a titolo gratuito.

Art. 8) - MODIFICHE ALLA STRUTTURA DELL'IMPRESA

Essendo il contratto basato sull'“intuitus personae”, ogni e qualsiasi modifica alla struttura dell'impresa (ad esempio variazione della ragione sociale, trasformazione o fusione della società, scorpori, ingresso e/o recesso di Soci e Amministratori, variazione del legale rappresentante, etc.) dovrà essere tempestivamente comunicata alla Società. La Società avrà, in ogni caso, il diritto di decidere sulla prosecuzione del rapporto.

Art. 9) - MANCATA OPERATIVITA' AEROPORTUALE

Qualora, per esigenze della Società (quali ad es. ristrutturazione, manutenzione delle piste e/o dell'aerostazione o altre esigenze di ordine operativo) o a seguito di disposizione delle Autorità, l'operatività dell'Aeroporto fosse preclusa o sospesa, il Richiedente non potrà, in virtù di ciò, avanzare pretese di indennizzo o di rimborso. In questi casi verrà riconosciuta al Richiedente la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del provvedimento di sospensione. Anche in tal caso il Richiedente non potrà

avanzare alla Società alcuna richiesta di risarcimento.

Art. 10) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., fax o PEC, da inviarsi alla sede legale del Richiedente, nei casi di:

- 1) gravi violazioni di legge in corso di contratto;
- 2) violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze;
- 3) inosservanza degli obblighi del contratto per i quali è prevista la risoluzione espressa;
- 4) cessazione dell'esercizio dell'attività;
- 5) sopravvenienza a carico del Richiedente, dei suoi legali rappresentanti, soci ed amministratori di procedimenti e/o provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

Qualora si verificasse una delle ipotesi di cui al presente articolo cesserà, conseguentemente, il diritto del Richiedente all'esercizio dell'attività concessa in organizzazione, essendogli consentita solo l'attività di sgombero e ripristino degli spazi stessi.

Art. 11) - RECESSO

La Società si riserva il diritto di recedere dal contratto, previa comunicazione, nell'eventualità di:

- revoca, anche parziale, della concessione per la gestione dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari di cui alla Convenzione n. 31 sottoscritta con E.N.A.C. in data 31/05/2007 di cui all'Art. 1);
- obbligo per la Società di destinare a diversa utilizzazione gli spazi assegnati con il contratto per l'utilizzo di impianti pubblicitari all'interno del sedime aeroportuale di Ronchi dei Legionari – TRIESTE AIRPORT con impossibilità, da parte della medesima, di sostituirli con altri di analoga funzionalità;
- sopravvenute ragioni di carattere contingente legate agli obblighi che alla Società derivano dalla succitata convenzione ed eventuali sue modifiche, o da provvedimenti delle competenti Autorità.

In tali casi il Richiedente non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

Art. 12) – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

La Società ha adottato, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lsg. del 08/06/2001 n. 231 e s.m.i., il proprio “Codice Etico” ed il conseguente “Modello Organizzativo e Gestionale”. Con la sottoscrizione del presente Atto, il Richiedente attesta la presa visione dei sopracitati documenti e dei principi in essi contenuti, costituenti la base culturale ed etica su cui far poggiare il corretto funzionamento, l’affidabilità, la reputazione e l’immagine della Società, impegnandosi a farli propri ed a rispettarli nello svolgimento della propria attività. Il Richiedente si obbliga altresì al rispetto del Codice Etico di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a.

(https://triesteairport.it/media/uploads/files/1012regolamenti_2013_12_13_it.pdf).

Art. 13) - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti sarà competente esclusivamente il Foro di Gorizia.

Il Richiedente

Condizioni da approvare specificatamente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente i seguenti articoli:

Art. 2) - CORRISPETTIVI E SERVIZI VARI; Art. 3) - MODALITA’ DI PAGAMENTO; Art. 4) - RITARDATO PAGAMENTO; Art. 5) – GARANZIA; Art. 6) – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’; Art. 7) – DIVIETI; Art. 8) - MODIFICHE ALLA STRUTTURA DELL'IMPRESA; Art. 9) - MANCATA OPERATIVITA’ AEROPORTUALE; Art. 10) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 11) – RECESSO; Art. 12) – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE; Art. 13) - FORO COMPETENTE

Il Richiedente